



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 10 marzo 2021
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0331 (COD)**

14308/20
COR 1

CT 122
ENFOPOL 355
COTER 121
JAI 1135
CYBER 285
TELECOM 281
FREMP 149
AUDIO 70
DROIPEN 127
CODEC 1412

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online

Pagina 33, articolo 1, paragrafo 1, lettera b), punto i)

Anziché:

"i) individuare i e assicurare la rapida rimozione dei contenuti terroristici da parte dei prestatori di servizi di hosting; e",

leggasi:

"i) individuare e assicurare la rapida rimozione dei contenuti terroristici da parte dei prestatori di servizi di hosting; e".

Pagina 44, articolo 5, paragrafo 1

Anziché:

"1. Un prestatore di servizi di hosting esposti a contenuti terroristici di cui al paragrafo 4, include, ove applicabile, nelle sue condizioni contrattuali e applica disposizioni volte a contrastare l'uso improprio dei suoi servizi per la diffusione al pubblico di contenuti terroristici.",

leggasi:

"1. Un prestatore di servizi di hosting esposto a contenuti terroristici di cui al paragrafo 4, include, ove applicabile, nelle sue condizioni contrattuali e applica disposizioni volte a contrastare l'uso improprio dei suoi servizi per la diffusione al pubblico di contenuti terroristici."

Anziché:

"2. I fornitori di contenuti i cui contenuti siano stati rimossi o l'accesso ai quali sia stato disabilitato a seguito di un ordine di rimozione hanno diritto a un ricorso effettivo. Tale diritto include il diritto di impugnare un ordine di rimozione emesso a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato membro dell'autorità competente che ha emesso l'ordine di rimozione, e il diritto di impugnare la decisione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, o dell'articolo 5, paragrafi 4, 6 o 7, dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato membro dell'autorità competente che ha adottato la decisione.",

leggasi:

"2. I fornitori di contenuti i cui contenuti siano stati rimossi o l'accesso ai quali sia stato disabilitato a seguito di un ordine di rimozione hanno diritto a un ricorso effettivo. Tale diritto include il diritto di impugnare un ordine di rimozione emesso a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato membro dell'autorità competente che ha emesso l'ordine di rimozione, e il diritto di impugnare la decisione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato membro dell'autorità competente che ha adottato la decisione.".